



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e, p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche europee  
Ufficio Mercato interno

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *"Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale"* - **COM (2020) 314 - 2020/0148(CNS)**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio  
f.to Daria Provvidenza Petralia



*Ministero dell'Economia e delle  
Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

**Al Dipartimento delle Politiche  
Europee**  
Largo Chigi, 19- Roma

OGGETTO: COM (2020) 314. Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Con riferimento all'oggetto, si riscontra la nota prot. 6799 del 29 luglio u.s., trasmettendo l'unita relazione.

**IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO**  
**(documento firmato digitalmente)**

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto:**

**Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.**

- **Codice del Consiglio: ST 9753 2020 INIT**
- **Codice della proposta: COM(2020)314**
- **Codice interistituzionale: 2020/0148(CNS)**

- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

.....

**Premessa: finalità e contesto**

Il programma di lavoro della Commissione per il 2020 enumera tra le sue priorità la lotta all'evasione fiscale. In questo contesto, l'ambito principale d'azione è quello di rafforzare ulteriormente la lotta contro l'evasione fiscale e aumentare la trasparenza e lo scambio di informazioni.

La legislazione proposta è finalizzata a migliorare il funzionamento delle attuali disposizioni politiche della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa. I miglioramenti proposti riguardano tutte le forme di scambio di informazioni e di cooperazione amministrativa. Essi mirano inoltre ad ampliare l'ambito di applicazione degli scambi automatici di informazioni per quanto riguarda le informazioni comunicate dai gestori delle piattaforme.

Il miglioramento delle disposizioni esistenti dovrebbe avere un impatto positivo sull'efficiente applicazione della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa. Affrontare le attuali inefficienze in modo uniforme garantirà chiarezza e certezza del diritto.

L'obbligo di comunicazione in relazione ai redditi ottenuti attraverso l'uso di piattaforme digitali ha lo scopo precipuo di informare le autorità fiscali sulle attività con una dimensione che esula da un'unica giurisdizione. Le informazioni comunicate e scambiate con le pertinenti giurisdizioni consentiranno alle autorità competenti di valutare le imposte dovute sulla base di informazioni corrette e complete. Inoltre, imponendo un obbligo di comunicazione alle piattaforme digitali, il reddito dei venditori sarà reso noto, in modo tale da creare parità di condizioni tra i venditori, indipendentemente dal fatto che essi operino o no attraverso le piattaforme digitali. Inoltre, tutti i gestori di piattaforma saranno soggetti agli stessi requisiti.

**A.**

**1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La base giuridica della proposta è duplice, essa infatti si fonda sugli articoli 113 e 115 del TFUE. Gli stessi stabiliscono in modo esplicito che la legislazione nel settore fiscale può essere attuata soltanto nella forma giuridica di una direttiva.

## **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta rispetta pienamente il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TFUE, avendo come oggetto la cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

L'applicazione delle disposizioni esistenti della direttiva ha evidenziato notevoli discrepanze tra gli Stati membri nel loro approccio allo scambio di informazioni e alcune disposizioni si sono rivelate insufficienti per rispondere alle esigenze delle amministrazioni fiscali per quanto riguarda la cooperazione con altri Stati membri.

Inoltre, il maggiore utilizzo delle piattaforme digitali per la fornitura di servizi e la vendita di beni ha determinato dichiarazioni di reddito incoerenti da parte dei venditori con conseguente elevato rischio di evasione fiscale. Benché alcuni Stati membri abbiano inserito un obbligo di comunicazione nella loro legislazione nazionale, la dimensione transfrontaliera delle attività interessate mina l'efficacia delle disposizioni nazionali contro l'evasione fiscale.

La certezza e la chiarezza del diritto possono essere garantite solo affrontando queste inefficienze attraverso un unico insieme di norme applicabili a tutti gli Stati membri. Considerando anche che l'obbligo di comunicazione, per quanto riguarda i redditi provenienti dall'uso delle piattaforme digitali, mira principalmente a informare le autorità fiscali in merito alle attività aventi una dimensione che oltrepassa una singola giurisdizione, in questo ambito è necessario intervenire a livello dell'UE al fine di garantire un approccio uniforme al problema individuato.

L'Unione si trova quindi in una posizione migliore rispetto ai singoli Stati membri per affrontare i problemi individuati e garantire l'efficacia e la completezza del sistema di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa. In primo luogo, garantirà un'applicazione coerente delle norme in tutta l'UE. In secondo luogo, tutte le piattaforme digitali contemplate saranno soggette agli stessi obblighi di comunicazione. In terzo luogo, la comunicazione sarà accompagnata da uno scambio di informazioni e, di conseguenza, consentirà alle amministrazioni fiscali di ottenere una serie completa di informazioni sul reddito percepito attraverso le piattaforme digitali.

## **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi del TFUE, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico. Come per il criterio di sussidiarietà, gli Stati membri non possono affrontare i problemi senza una proposta di modifica del regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

L'urgenza della proposta è giustificata dal fatto che sussistono seri problemi che le nuove norme destinate ai gestori di piattaforme digitali dovrebbero cercare di risolvere: insufficiente rendicontazione dell'economia delle piattaforme digitali e inefficienze dell'attuale quadro di cooperazione amministrativa dell'UE.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Nelle consultazioni pubbliche mirate, si è registrato un ampio sostegno a favore di una possibile

iniziativa dell'UE per lo scambio di informazioni sui redditi ottenuti dai venditori attraverso le piattaforme digitali. La maggioranza degli Stati membri ha sentito l'esigenza di un nuovo quadro giuridico di ampia portata che, oltre ai redditi derivanti dalla locazione di beni immobili e dalla fornitura di servizi personali, comprenda anche la vendita di beni, l'affitto di qualsiasi mezzo di trasporto e i servizi di finanziamento collettivo (crowdfunding).

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

L'ampiezza del nuovo quadro giuridico proposto deve essere temperata con l'interazione delle informazioni raccolte ai fini delle direttive sul commercio elettronico e sul sistema dei pagamenti.

Le informazioni raccolte in base alle tre direttive dovrebbero infatti comportare il minor numero di duplicazioni possibili per evitare uno sproorzionato aggravio del lavoro delle strutture coinvolte.

Inoltre, in considerazione dei punti di maggior rilievo, sarebbero garantite efficacia ed efficienza maggiori se le regole UE e quelle OCSE non procedessero su un doppio binario. A tal proposito, l'inserimento di esclusioni dal reporting di società quotate (es. Alitalia), grandi alberghi (es. Marriott), startup di piccole dimensioni, crowdfunding, grandi fornitori di servizi di noleggio per il trasporto (es. HERTZ) eviterebbero un sovraccarico di informazioni di scarsa utilità rendendo ancora più difficile il reperimento di quelle maggiormente efficaci per combattere l'evasione fiscale.

Si rileva, infine, che l'assoggettamento delle piattaforme extra-UE agli obblighi di reporting presupporrebbe la responsabilità dello Stato Membro su misure di enforcement difficilmente applicabili.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

L'obbligo di dichiarare i redditi percepiti attraverso le piattaforme digitali e lo scambio di tali informazioni aiuterebbe gli Stati membri a ricevere un insieme completo di informazioni per la riscossione del gettito fiscale dovuto. Un unico strumento obbligatorio a livello UE potrebbe inoltre ripercuotersi positivamente sul piano sociale e contribuire a una percezione positiva dell'equità fiscale e a una ripartizione equa degli oneri tra i contribuenti.

L'implementazione di nuovi strumenti di cooperazione amministrativa (in particolare gli audit congiunti) e l'ampliamento del campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni, esteso anche alle informazioni trasmesse dalle piattaforme digitali, comporta l'effettuazione di idonei investimenti per il potenziamento delle infrastrutture informatiche che supportano tali attività.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

La Direttiva deve essere recepita.

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

Non presenti

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Potrebbe essere necessario il potenziamento delle dotazioni organiche degli uffici coinvolti nella

gestione del sistema prefigurato dalla Direttiva.

#### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

La proposta è intesa a ridurre gli oneri normativi per i gestori delle piattaforme digitali, i contribuenti e le amministrazioni fiscali.

**Altro**